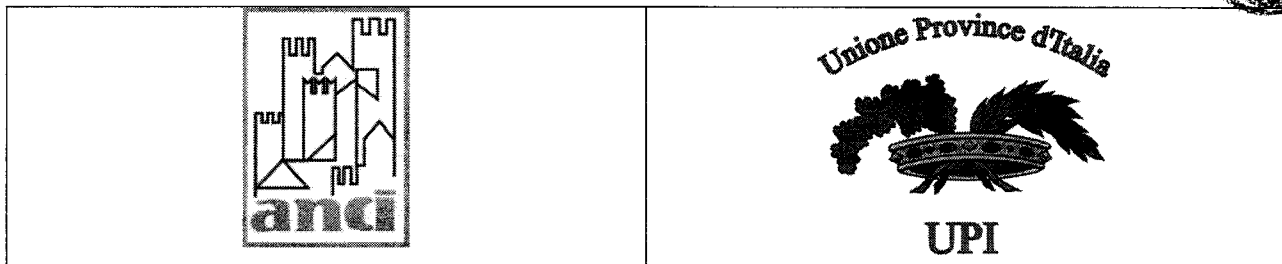


24/6/2027



ANCI e UPI condividono l'obiettivo delle misure contenute nel Decreto-legge, volte al rafforzamento straordinario degli uffici pubblici attraverso l'immissione di personale qualificato con contratto a tempo determinato o incarichi professionali a valere sulle stesse risorse del PNRR.

In ordine alla concreta possibilità di utilizzare tale previsione da parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane subordinata appunto all'essere titolare direttamente delle misure di intervento previste nel PNRR, si sottolinea anche in questa sede l'incertezza allo stato di attribuzione dei finanziamenti agli enti locali e di conseguenza della possibilità di attivare le previsioni in ordine al reclutamento straordinario del personale.

Ciò premesso si rilevano alcuni elementi di criticità determinati dalla formulazione del provvedimento che necessitano di correttivi.

Di seguito sono evidenziate **le tre richieste fondamentali e le relative proposte emendative**, che riguardano:

- 1. l'esigenza di ampliare l'utilizzo delle procedure del decreto in questione anche ai finanziamenti relativi agli investimenti a valere sulle risorse del PNC, del PNIEC e altri fondi europei;**
- 2. il mantenimento dell'istituto del nulla-osta preventivo per la mobilità di personale in uscita per tutti gli enti locali, e quindi inserire i Comuni, le Province e le Città metropolitane nell'esclusioni già previste;**
- 3. la necessità che le modifiche all'ordinamento professionale del personale pubblico tengano conto delle specificità del Contratto delle Funzioni locali e dunque si disapplicino al personale appartenente a tale comparto.**

Proposte di emendamenti

- 1. Ambito di applicazione del piano straordinario di assunzioni a tempo determinato**

All'articolo 1, comma 1, aggiungere, dopo le parole "PNRR", le seguenti parole "PNC, PNIEC, ovvero altri fondi europei."

Motivazione

L'art. 1 (Modalità speciali per il reclutamento e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche) contiene una pluralità di misure finalizzate a garantire il potenziamento della capacità amministrativa delle PPAA attraverso tre fondamentali linee di azione: assunzioni straordinarie a tempo determinato di personale qualificato, incarichi di collaborazione professionale mirati e ampliamento del contingente di dirigenti a contratto.

In particolare, al comma 1 si prevede che le PPAA titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del Piano le spese per assunzioni di personale a tempo determinato specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto.

Il riferimento alle amministrazioni "direttamente titolari dell'attuazione dei progetti del PNRR" appare una restrizione dell'ambito soggettivo di applicazione del decreto non coordinata con le norme del DL 77 che invece estendono a tutti gli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, PNC, PNIEC e altri fondi europei l'ambito di applicazione delle misure di semplificazione e governance.

Si propone quindi un ampliamento dell'ambito di applicazione della norma estendendola anche agli investimenti a valere sulle risorse del PNRR, PNC, PNIEC e altri fondi europei.

2. Nulla-osta preventivo per la mobilità di personale in uscita (art. 3, comma 7)

All'articolo 3, comma 7, dopo le parole "enti del servizio sanitario nazionale" sono inserite le seguenti: "e degli enti locali".

Motivazione

Particolarmente critica per ANCI e UPI è la previsione di cui al comma 7 dell'art. 3, che ridefinisce, limitandolo, l'istituto del nulla-osta per la mobilità volontaria (passaggio diretto) tra Enti, prevedendo che il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza è richiesto solo nel caso in cui si tratti di posizioni motivatamente infungibili, di personale assunto da meno di tre anni o qualora la suddetta amministrazione di appartenenza abbia una carenza di organico superiore al 20 per cento nella qualifica corrispondente a quella del richiedente. È fatta salva la possibilità di differire, per motivate esigenze organizzative, il passaggio diretto del dipendente fino ad un massimo di 60 giorni dalla ricezione dell'istanza di passaggio diretto ad altra amministrazione.

Si tratta di una misura destabilizzante per l'organizzazione di Comuni, Province e Città metropolitane, che sono le sedi meno attrattive in termini economici, considerate le retribuzioni medie più basse rispetto alle amministrazioni regionali e centrali, e che quindi sono a rischio di un immediato esodo del personale con maggiore esperienza verso Regioni, Ministeri, Agenzie.



Si evidenzia peraltro come questa previsione sia in antinomia con l'obbligo di permanenza nella sede di prima assegnazione per almeno 5 anni, stabilita dall'art. 3, comma 5-septies, del D.L. n. 90/2014, come modificato dall'art. 14-bis del D.L. n. 4/2019.

3. Modifiche all'ordinamento professionale del personale dipendente da pubbliche amministrazioni (art. 3, commi 1 e 2)

All'articolo 3, comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "Il presente comma non si applica al personale del Comparto delle Funzioni Locali"

Motivazione

L'art. 3 contiene alcune significative misure destinate a rilevare sotto il profilo dell'inquadramento del personale e del relativo trattamento economico.

Attraverso la riscrittura del comma 1-bis dell'art. 52 del D.Lg. n. 165/2001, si prevede l'istituzione, attraverso la contrattazione collettiva nazionale, di un'area per l'inquadramento del personale di elevata qualificazione. Tale previsione assume particolare rilievo nell'attuale fase di rinnovo dei CCNL del comparto pubblico.

Nel CCNL Comparto delle Funzioni Locali, l'istituzione di tale ulteriore Area risulta ultronea esistendo già l'Area delle Alte Specializzazioni e Posizioni Organizzative.

Peraltro, la maggiore criticità è determinata dalla specificazione, contenuta nell'ultimo periodo, secondo cui: "all'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente".

La conseguenza di questa specificazione è che tutti gli incrementi di spesa determinati da: istituzione della nuova categoria di inquadramento per il personale di "elevata qualificazione", progressioni orizzontali, progressioni verticali, dovrebbero essere finanziati riducendo il personale a tempo indeterminato che quindi non potrebbe essere poi sostituito con nuove assunzioni.

Si propone pertanto di disapplicare tale disposizione al personale del Comparto delle Funzioni Locali.

